



Città di Mendrisio

6.2.01 – 1° novembre 2015

Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.





6.2.01

1° novembre 2015

Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale di Mendrisio

Richiamate

Le norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005;
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 25 maggio 2011;
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAPP.

Le norme cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione all'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
- Piano di gestione dei rifiuti - approvato il 1°luglio 1998 - aggiornamento ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive cantonali per il compostaggio centralizzato;
- Direttive cantonali per il compostaggio a bordo campo.

Le norme comunali

- Il preambolo del Regolamento comunale di Mendrisio approvato dal Consiglio comunale in data 31 marzo 2014 e segnatamente l'art. 118 Tutela dell'ambiente nonché gli articoli da 130 a 133 del titolo Regolamenti, ordinanze, convenzioni, tasse e indennità;
- ed ogni altra norma o direttiva applicabile in materia.

risolve

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio della Città di Mendrisio.
2. Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti (in seguito anche utenti) presenti sull'intero territorio cittadino.

Art. 2. Principi

1. La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
2. Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
3. Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 3. Competenze

1. La Città organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
4. In casi particolari o per determinati comprensori e quartieri il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione.
5. Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Art. 4. Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti delle aziende industriali, artigianali e commerciali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.

Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

- a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) i rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
2. Sono rifiuti industriali o aziendali (in seguito rifiuti aziendali) i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione, non possono essere considerati rifiuti urbani.
 3. Sono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005.

Art. 5. Compiti della Città

1. La Città organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
2. Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
3. Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale. Nel medio termine viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi dell'85%, fermo restando il limite inferiore del 70% e quello superiore del 100%.
4. Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
5. Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il "*littering*", azioni nelle scuole e simili.

6. Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.
7. Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

Art. 6. Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dalla Città e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
2. Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
3. Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni specifiche, o direttamente presso un'azienda autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
4. I rifiuti aziendali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.
5. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore in grado di evacuare idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta (Art. 13).
6. È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
7. Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
8. Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

9. Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta siano colmi, è vietato scaricare materiale all'Ecocentro, nelle piazze o nei punti di raccolta. In questi casi l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o trattenere il materiale e rinviarne il suo conferimento.

CAPITOLO 2: ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Art. 7. Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

1. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nei diversi quartieri e comprensori. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eventualmente in quelle private tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
2. Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
3. Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
4. In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.
5. Nelle zone munite di contenitori interrati o tramite punti centralizzati di raccolta per i rifiuti domestici il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
6. Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione. Nel caso di contenitori interrati installati autonomamente da privati il Municipio si riserva di escluderli dal giro di raccolta nel caso in cui siano sottoutilizzati.

7. Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

Art. 8. Scarti vegetali e biomasse

1. I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.
2. Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 9. Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dalla Città possono essere utilizzati unicamente dalla popolazione e dalle economie domestiche residenti nella Città e dalle aziende con sede o che svolgono una qualsiasi attività a Mendrisio e autorizzate a far capo a questi servizi.
2. I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio della Città non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.

Art. 10. Imballaggi, contenitori e esposizione

1. I rifiuti domestici e i rifiuti raccolti separatamente possono essere esposti solo negli imballaggi e con le modalità autorizzate.
2. Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. Se il volume dei rifiuti è sufficientemente importante oppure se occorre soddisfare anche un fabbisogno residuo del comparto, il Municipio può ordinare la posa di contenitori interrati.

4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

Art. 11. Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, climatizzatori;
 - apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
 - stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
 - i rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
 - tubi e lampadine fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
 - veicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
 - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
 - le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
 - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
 - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - le gomme e gli pneumatici,
 - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
 - le emulsioni e le miscele bituminose;
 - i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

2. I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.
3. In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi della Città.

Art. 12. Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

1. I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, cittadine e consortili.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

CAPITOLO 3: TASSE DI UTILIZZAZIONE

Art. 13. Prelievo delle tasse

1. Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani o degli scarti vegetali smaltiti. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi.
2. La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni, segnatamente nei casi di cui all'art. 7.4.
3. Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche residenti nella Città di Mendrisio e tutte le persone fisiche e giuridiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività nella Città.

4. A) Economie domestiche

Il Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

A.1. Economie domestiche

- a) persone esenti dal pagamento dell'imposta cantonale:
esenzione
- b) persona sola:
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-
- c) due o più persone:
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-

A.2 Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati

- a) Persona sola:
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-
- b) Due o più persone:
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-

La tassa prevista ai punti A.2 a) e A.2 b) è dovuta dal proprietario.

A.3. Attività economiche accessorie presso economie domestiche

- a) Persone o società non iscritta a RC (supplemento):
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-
- b) Società iscritte a RC (supplemento):
min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-

A.4. Campeggi

- a) per posto tenda o camper
min. Fr. 10.- / max Fr. 60.-

A.5. Cantine

min. Fr. 25.- / max Fr. 175.-

B) Commercio, artigianato e industria

Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

B.1 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:

min. Fr. 100.- / max Fr. 1'000.-

B.2 Esercizi pubblici, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi:

min. Fr. 150.- / max Fr. 1'250.-

B.3) Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali:

min. Fr. 175.- / max Fr. 1'250.-

C) Tassa causale

Tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA inclusa), la tassa viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi o nel caso degli utenti autorizzati delle marche o fascette per i contenitori da 770/800l.

- a) sacco da 17l
min. Fr. -.40 / max Fr. 2.-
- b) sacco da 35l
min. Fr. -.70 / max Fr. 4.-
- c) sacco da 60l
min. Fr. 1.50 / max Fr. 8.-
- d) sacco da 110l
min. Fr. 2.50 / max Fr. 12.-
- e) sacco da 200l
min. Fr. 4.00 / max Fr. 25.-
- f) marca o fascetta per contenitori da 770/800l, non pressati e solamente con autorizzazione speciale
min. Fr. 25.- / max Fr. 75.-

D) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse smaltiti direttamente dalle economie domestiche:

Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, il pagamento di una tassa causale di smaltimento e/o raccolta (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

- a) in sacchi ufficiali da circa 60l
min. Fr. 0.- / max Fr. 8.-
- b) in sacchi ufficiali da circa 100l
min. Fr. 0.- / max Fr. 15.-
- c) fascine lunghezza max cm 150 e peso 25 kg
min. Fr./pz 0.- / max Fr./pz 6.-
- c) consegna diretta alla piazza di compostaggio
min. Fr./kg 0.- / max Fr./kg 1.-
- d) ceppaie e altre biomasse non compostabili
min. Fr./kg 0.- / max Fr./kg 2.-

E) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse prodotti o smaltiti in ambito artigianale professionale o industriale (IVA inclusa)

- a) in sacchi ufficiali da circa 60l
min. Fr. 0.- / max Fr. 10.-
 - b) in sacchi ufficiali da circa 100l
min. Fr. 0.- / max Fr. 20.-
 - c) consegna diretta alla piazza di compostaggio
min. Fr./kg 0.- / max Fr./kg 2.-
 - d) ceppaie e altre biomasse non compostabili
min. Fr./kg 0.- / max Fr./kg 3.-
5. La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base annua viene prelevata *pro rata temporis*, proporzionalmente ai mesi di domicilio /attività /ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 4 mesi.
6. In funzione degli indennizzi speciali dovuti a singoli quartieri per i disagi causati dalla presenza della discarica della Valle della Motta dell'Azienda cantonale dei rifiuti, le tasse base annue di cui sopra possono essere ridotte proporzionalmente a dipendenza all'indennizzo accordato.

Art. 14. Esigibilità

- 1. La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
- 2. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 15 Rimedi giuridici

- 1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
- 2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO 4: NORME ESECUTIVE E FINALI

Art. 16 Provvedimenti e misure d'esecuzione

1. Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:
 - a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
 - b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
 - c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
 - d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
 - e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
 - f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
 - g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
 - h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e 53.1 lett. h) del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.
3. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, gli imballaggi possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
4. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
5. Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Art. 17 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 18 Disposizioni penali, multe

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di Fr. 10'000.- a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione stessa.

Art. 19. Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in 1° novembre 2015.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) Quartiere di Mendrisio: Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 23 novembre 2010;
 - b) Quartiere di Besazio: Regolamento e tariffa per il servizio di raccolta della spazzatura del 16 dicembre 1973;
 - c) Quartiere di Ligornetto: Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del 1. gennaio 1993;
 - d) Quartiere di Meride: Regolamento per il servizio raccolta rifiuti ed eliminazione rifiuti del 1. gennaio 1995.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data 15 dicembre 2014.

Per il Consiglio comunale

Gian-Paolo Tommasini
Presidente

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione no. 151-RE-13105 del 28 maggio 2015.